



*"Altra Benevento è possibile"*

Benevento, 18 maggio 2024

Dott. Riccardo Feola  
 Segretario Generale  
 Comune di Benevento  
 pec: [segreteria generale@pec.comunebn.it](mailto:segreteria generale@pec.comunebn.it)

Ai Consiglieri Comunali di Benevento  
 Trasmissione a mezzo pec

**Oggetto: Diffida, ratifica variante urbanistica per la realizzazione del progetto “Tierra Samnium Golf Club”**

Il Consiglio Comunale di Benevento è convocato il 20 maggio 2024 per ratificare il presunto “Accordo di Programma” e relativa variante urbanistica (protocollo n. 50309 del 29 aprile 2024) sottoscritto tra il Sindaco del Comune di Benevento e la Antum Immobiliare spa che intende realizzare il progetto denominato “Tierra Samnium Golf Club”

L'atto è assolutamente illegittimo per i seguenti motivi:

- L'art. 34 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede e disciplina l'accordo di programma. Questo è il testo del predetto articolo, comma 1: *“Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento”*;
- Dalla lettura della norma risulta già evidente che l'Accordo di Programma è un istituto normativo finalizzato alla definizione e l'attuazione di opere, di intervento o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;
- È in ogni caso necessaria, per invocare la procedura dell'accordo di programma la presenza minima di due o più tra i soggetti pubblici (comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici) e ciò risulta fondamentale perché è necessario assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento finalizzato alla realizzazione delle opere che configurano il programma d'interventi;

- L'accordo di programma dunque instaura fra gli enti pubblici che vi aderiscono un rapporto collaborativo di durata, che trascende la semplice manifestazione di assenso all'attuazione del progetto o del programma prospettato e determina l'insorgenza di precisi obblighi (o obbligazioni) in ordine al successivo svolgimento delle competenze di rispettiva pertinenza.
- Ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 non è prevista la partecipazione dei privati al procedimento prodromico alla conclusione dell'accordo di programma, mentre gli enti che vi partecipano sono liberi di aderire fino alla conclusione dell'accordo.
- La partecipazione dei privati è disciplinata in Campania dall'articolo 12 della Legge Regione Campania n. 16 del 2004 anche nel testo aggiornato con Legge Regionale n. 5 del 2024 e dall'articolo 5 del Regolamento n. 5 del 2011.
- Dal combinato disposto dell'articolo 34 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dall'articolo 12 della LR 16 del 2004 (anche nel testo aggiornato con LR 5 del 2024) e dall'articolo 5 del Regolamento n. 5 del 2011 si evince il presupposto della necessità di un'azione integrata tra Enti Pubblici e privati conservando il requisito minimo previsto dal predetto articolo 34 del D.Lgs 267/2000 della presenza minima di due o più tra i soggetti pubblici;
- Il documento prot. n. 50309 del 29 aprile 2024 sottoscritto dal sindaco Clemente Mastella, per la variazione urbanistica, non comprende alcun apporto finanziario e realizzativo del Comune di Benevento e di altri Enti Pubblici (Provincia, ASL, Regione, ecc.) tale da determinare la necessità di un'azione integrata tra Enti Pubblici (articolo 12 LR 16 del 2004 aggiornata con LR 5 del 2024) finalizzata a coordinare e da mettere in relazione per la buona riuscita del programma nei tempi e modalità stabiliti dall'accordo;
- L'Ente Comune di Benevento interviene nel predetto "Accordo" esclusivamente per autorizzare la variante urbanistica senza alcuna azione di programmazione finanziaria e realizzativa adeguata a configurare il programma d'intervento e condizione per invocare l'istituto dell'accordo di programma di cui all'articolo 34 del D. Lgs 267/2000, dall'articolo 12 della LR 16 del 2004 (anche nel testo aggiornato con LR 5 del 2024);
- Il Consiglio Comunale è chiamato a ratificare il documento prot. n. 50309 del 29 aprile 2024 sottoscritto dal sindaco Clemente Mastella, per una variante urbanistica, illegittima, anche perché comporta la trasformazione di 30 ettari di terreno agricolo in aree D3 per edificare 77.000 metri di nuove costruzioni e connesse impermeabilizzazioni con notevole "consumo di suolo", non consentito dalla Legge Regione Campania n. 5 approvata dal Consiglio Regionale il 23 aprile 2024.

Per i motivi innanzi esposti il movimento "Altra Benevento è possibile" invita-diffida i consiglieri comunali di Benevento a non approvare la Delibera ad oggetto: "ART.34 COMMA 5 DEL D.LGS. N.267/2000 – RATIFICA ACCORDO DI PROGRAMMA DI CUI ALL'ART.12 DELLA L.R. CAMPANIA N.16/2004 E ART.5 DEL REGOLAMENTO REGIONE CAMPANIA N.5/2011 PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA GOLF CON ANNESSO COMPLESSO SPORTIVOTURISTICO DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DENOMINATO "TIERRA SAMNIUM GOLF CLUB" – RICHIEDENTE: ANTUM IMMOBILIARE SPA."

**Gabriele Corona**, coordinatore del movimento "*Altra Benevento è possibile*"